

**DETERMINAZIONE DSAI/16/2023/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 3 ottobre 2023

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 28 novembre 2017, UNI EN ISO 15257-2017, (di seguito: norma UNI EN ISO 15257);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le Linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);

- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: linee guida APCE);
- le Linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di eliminare ogni singola dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e, ove mancanti, dalle pertinenti linee guida di cui all'articolo 35, comma 2; in particolare, l'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce, tra l'altro, la dispersione di classe "B" come quella dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 30 giorni dalla sua localizzazione; inoltre, il paragrafo 6.1 delle Linee guida CIG 7/2020 prevede che in caso di dispersione di classe "B", il distributore deve eliminarla nei termini previsti tenendola però sotto controllo per monitorarne l'eventuale peggioramento;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di:  
a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d)

classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l'utilizzo del modulo di pronto intervento (comma 1, lettera a); in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, il paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e la norma UNI EN ISO 15257 prescrivono all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio; inoltre, il paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento; le Linee guida CIG 12/2020 prevedono, altresì, che in caso di riattivazione della fornitura il tecnico incaricato debba effettuare una verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto (paragrafo 9);
  - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (comma 1, lettera c), punto ii);
  - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
  - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d); ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, per "registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento" si intende la registrazione sequenziale ed inalterabile, per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento, delle informazioni ivi previste, tra le quali la data di ricevimento della chiamata telefonica (i), ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento (ii), i

dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica (iii), il luogo dove si richiede l'intervento (iv), la situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 12, comma 3 (v), nonché, nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni indicate dall'Articolo 12, comma 3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti i e ii (vi);

- l'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 (comma 1, lettera e);
- l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (comma 1, lettera g);
- l'articolo 36, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni impianto di distribuzione, tra l'altro, il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete (lettera g);
- l'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, tra l'altro, il codice univoco di identificazione della dispersione (lettera b);
- l'articolo 36, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica, tra l'altro, il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica (lettera b);
- l'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 come da informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco (lettera c);
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro, la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica (lettera a); l'esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (lettera a), i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non

sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix);

- l'articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, tra l'altro: in relazione alla protezione catodica, il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quello previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE per ogni punto selezionato (lettera a), il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete (lettera b);
- l'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c);
- l'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'Articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (lettera a), sub i);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE. In particolare, il campo di applicazione della Linea guida APCE è la protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni. Tale Linea guida deve essere applicata per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto (di cui all'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25), per l'elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) e per la compilazione della Tabella "O" (di cui all'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25) (paragrafo 2 della Linea Guida APCE);
- il paragrafo 5.3.2 della citata Linea guida APCE stabilisce che per monitorare la protezione catodica delle condotte di acciaio interrate, è necessario identificare i punti di misura sui quali effettuare le misurazioni elettriche e che

l'impresa distributrice dovrà assegnare ai punti di misura, un codice univoco considerando che, l'alimentatore di protezione catodica, l'anodo galvanico, il drenaggio (unidirezionale o misto) e il collegamento con strutture estranee sono considerati "punti di misura";

- il paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE prevede, altresì, che l'impresa di distribuzione è tenuta a predisporre, tra l'altro, la seguente documentazione periodica, ai sensi della Deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni: calcolo "KT" per ogni sistema di protezione catodica a corrente impressa; resoconto delle misurazioni e relativi allegati (es. diagrammi cartacei o elettronici) che, ai sensi del paragrafo 5.3.5, devono essere mantenuti in archivio per almeno cinque anni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5.3.6 delle citate Linea guida APCE, l'impresa distributrice deve predisporre il manuale di manutenzione e il programma di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, in conformità alle normative e regole tecniche vigenti tra cui il paragrafo 9 della medesima Linea guida.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 4-7 aprile 2023, presso l'unità locale della Metanprogetti S.r.l. (di seguito anche società), sita a Asti (AT), in Strada Cascina Cauda, 2 e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso, anche con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "BORGOMANERO" gestito dalla stessa, che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) e dell'articolo 36, comma 4, lettera b), della RQDG 20/25 la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di eliminare una dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti e di attribuire alla stessa un codice univoco; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 23 (ventitrè) chiamate telefoniche, estratte a campione, per gli anni 2021 e 2022, è emerso che in occasione della chiamata del 12 maggio 2022, classificata dal centralino di pronto intervento come dispersione di classe "B", l'operatore intervenuto sul luogo riparava la dispersione, riclassificandola di classe "A2", solamente in



- data 16 giugno 2022, e quindi oltre al termine previsto di 30 giorni ed assegnando alla stessa dispersione due codici univoci differenti; inoltre la società, in violazione del paragrafo 6.1 delle Linee guida CIG 7/2020, avrebbe omesso di tenere la dispersione sotto controllo per monitorarne l'eventuale peggioramento come verificatosi nel caso in esame per effetto della riclassificazione della dispersione in classe "A2" (documento 13b allegato alla *check list* e progressivo n. 7 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022);
- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica UNI/TS 11297, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, avrebbe erroneamente compilato il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" per gli anni 2021 e 2022, *"producendo un modulo per ciascun materiale e inviando all'ARERA il modulo relativo a un solo materiale (polietilene nel 2022 e acciaio nel 2021)"* anziché per l'insieme delle tubazioni della rete di distribuzione (punto 28 della *check list*);
  - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE, la società non ha prodotto, con riferimento agli anni 2021 e 2022, copia del "Rapporto annuale dello stato elettrico" relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e copia dei moduli "Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT", relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 in quanto, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica, *"non riesce a reperirli nella documentazione a sua disposizione"* (punto 26 della *check list*);
  - iv. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi e/o aggiornate alla regolazione vigente e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze, di gestione degli incidenti da gas (punto 17 della *check list* e documenti 17a allegati);
  - v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012, il personale della struttura operativa del pronto intervento della società inviata sul luogo, come risulta dall'ascolto in sede di verifica ispettiva delle 23 (ventitrè) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento per gli anni 2021 e 2022, e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe redatto il rapporto di pronto intervento in occasione di due delle citate ventitrè chiamate relative al 2021 (documento 13a allegato alla *check list*,

- progressivi nn. 1 e 9 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2021);
- vi. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 delle Linee guida 15/2020 nonché della norma UNI EN ISO 15257, come emerge dalla documentazione esaminata in sede di verifica ispettiva, la società, non disporrebbe di documentazione idonea che attesti l’avvenuta formazione del personale inerente le citate norme tecniche (punto 19 e documento 19a allegato alla *check list*);
  - vii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020, la società non avrebbe correttamente fronteggiato una richiesta di pronto intervento in conformità alle normative tecniche vigenti; in particolare, la società, nonostante sia intervenuta in data 7 aprile 2022 alle ore 14.00 a seguito di una segnalazione (non transitata per il centralino) per dispersione di gas, è stata costretta a ritornare dopo trenta minuti a seguito di una ulteriore segnalazione per una irregolarità della fornitura relativa alla medesima utenza (documento 13b allegato alla *check list* e progressivo n. 6 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2022);
  - viii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all’obbligo di dotarsi di uno o più centralini di pronto intervento in grado di garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna, avendo dichiarato “*di non poter attualmente certificare l’autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna.*” (punto 8 della *check list*);
  - ix. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all’obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali di sedici chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021, è emerso che in occasione di tutte le chiamate in cui l’utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l’operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documento 13a allegato alla *check list* e progressivi nn. 6, 12 e 13 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2021);
  - x. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso, non si sarebbe dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento contenente tutte le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1; in particolare la società registra solamente la data di ricevimento della chiamata, l’ora e i minuti



- di inizio della conversazione (punti 9 e 10 della *check list* e documenti 10a e 10b allegati);
- xi. in violazione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita non avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare tempestivamente, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta i recapiti telefonici di pronto intervento a 82 (ottantadue) delle 97 (novantasette) società di vendita presenti al marzo 2023 (punto 12 e documenti 12a, 12b e 12c allegati alla *check list*);
  - xii. in violazione dell'articolo 36, comma 2, lettera g), dell'articolo 38, comma 4, lettera b) della RQDG 20/25 la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe registrato correttamente per l'impianto di distribuzione denominato "BORGOMANERO", il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete e conseguentemente non avrebbe comunicato il dato corretto all'Autorità (punto 21 della *check list*, documenti 21a e 27a - FILE 2023-02-16; FILE 2023-02-21; FILE 2023-03-10, allegati alla *check list* nonché documento "nota sopralluogo" allegata al verbale delle operazioni compiute);
  - xiii. in violazione dell'articolo 36, comma 6, lettera b), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 38, comma 4, lettera a), della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 e 9 della Linea guida APCE, la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita: non sarebbe stata in grado di identificare i propri punti di misura tramite un codice univoco sui registri cartacei e sulle planimetrie; non avrebbe predisposto i programmi di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica; e non avrebbe comunicato, nei dati di sicurezza e continuità dell'anno 2021, il numero corretto delle misure del potenziale effettuate (Punti 21 e 23 della *check list* e documenti 21a, 23a, 27a - FILE 2023-02-16; FILE 2023-02-21; FILE 2023-03-10, allegati alla *check list* nonché documento "nota sopralluogo" allegata al verbale delle operazioni compiute);
  - xiv. in violazione dell'articolo 36, commi 8 e 10, lettera d), della RQDG 20/25, dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25 nonché dell'articolo 38, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25, la società non avrebbe registrato nella Tabella M e conseguentemente comunicato correttamente all'Autorità, alcune chiamate telefoniche pertinenti relative a richieste di pronto intervento sugli impianti denominati "SAN SEBASTIANO PO", "BUTTIGLIERA D'ASTI" e su un terzo impianto che non è stato possibile individuare (documenti 13a, 13b e 13c allegati alla *check list* e progressivi nn. 1, 5, 9 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021 e progressivo n. 4, del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022); conseguentemente, per tre delle citate chiamate (progressivi nn. 5 e 11 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021 e progressivo n. 4 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle

chiamate di pronto intervento” anno 2022), non risulta che la società abbia ottemperato all’obbligo di fronteggiare con tempestività tre richieste di pronto intervento inviando il personale sul luogo, in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 20/25;

- xv. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25, la società non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022; in particolare dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva il numero dei PDR serviti in relazione all’impianto di Borgomanero nell’anno 2021 sarebbero 10.890, a fronte di un dichiarato pari a 12.704 e nell’anno 2022 n. 10.859, a fronte di un dichiarato pari a 12.704, mentre in relazione a tutti gli impianti gestiti nel 2021 il numero dei PDR sarebbe risultato pari a 27.081 a fronte di un dichiarato pari a 31.244 e nell’anno 2022 n. 26.989 a fronte di un dichiarato pari a n. 31.244; (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2021 e 2022);
- xvi. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25, la società non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP in base alle distinzioni ivi previste; in particolare dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva, il numero dei metri in BP e in MP totali sarebbe risultato: in relazione all’impianto di Borgomanero, nel 2021 rispettivamente pari a 55.853 e 68.629 a fronte di un dichiarato pari a 8.858 e 68.829, mentre nell’anno 2022 il numero dei metri in BP e in MP sarebbe risultato rispettivamente pari a 55.853 e 68.629 a fronte di un dichiarato pari a 55.958 e 68.729; in relazione a tutti gli impianti gestiti nell’anno 2021 sarebbero rispettivamente 196.212 e 453.939, a fronte di un dichiarato pari a 275.212 e 573.038 e nell’anno 2022, 196.212 e 453.939 a fronte di un dichiarato pari a 341.222 e 454.039; inoltre, come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, la società non avendo effettuato le rilevazioni e le elaborazioni necessarie per definire l’efficacia della protezione catodica (vedi contestazioni sub xii e xiii) e non avendo sottoposto la rete a telesorveglianza del grado di protezione catodica, non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto di metri di rete in acciaio protetta catodicamente in modo efficace e sottoposta a telesorveglianza, in esercizio al 31 dicembre 2021 e 2022 suddivisi per rete MP e BP, per l’impianto denominato “BORGOMANERO” (punti 5 e 28 della *check list* “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2021 e 2022).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Metanprogetti S.r.l.;

- sia opportuno invitare Metanprogetti S.r.l., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub iv., vi., viii., ix., x., xii., xiii.* rappresentando che tali adempimenti, purchè debitamente documentati, costituiranno elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metanprogetti S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub iv., vi., viii., ix., x., xii., xiii.*, rappresentando che tali adempimenti, purchè debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;

8. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. (P.IVA 01311630055) mediante PEC all'indirizzo [metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu](mailto:metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 3 ottobre 2023

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*